



Estonia

Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea - Estonia

[Introduzione](#)

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

La presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento presso un organo giurisdizionale estone esige il pagamento di un'imposta di importo pari a quello del deposito di una domanda interna. L'imposta e le altre spese procedurali sono disciplinate dal codice di procedura civile (*tsiviilkohtumenetluse seadustik*) e dalla legge sui diritti e le imposte (*riigilõivuseadus*).

Quali sono le tariffe in vigore?

La presentazione di una domanda esige il pagamento di un'imposta intesa a coprire le spese giudiziarie. Inoltre, durante il procedimento possono aggiungersi le spese di notificazione dei documenti procedurali (se la notificazione avviene in Estonia, il ricorso all'assistenza di un ufficiale giudiziario costa 30-60 EUR; se la notifica avviene all'estero si aggiungono le spese di traduzione). Non vi sono altre spese.

Quanto devo pagare?

La presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento presso un organo giurisdizionale estone esige il pagamento di un'imposta di importo pari a quello della presentazione di una domanda interna, ossia il 3 % del credito totale (l'importo preteso, ossia l'importo del credito principale e dei crediti accessori), di valore minimo pari a 45 EUR.

Il passaggio da un procedimento semplificato d'ingiunzione di pagamenti a un procedimento ordinario (contenzioso) esige il pagamento di un'imposta supplementare pari all'importo non coperto dall'imposta pagata all'atto della presentazione domanda di procedimento semplificato d'ingiunzione di pagamento. Nell'ambito di un procedimento contenzioso, l'importo dell'imposta dipende dall'importo della pretesa. A titolo di esempio, nell'ambito di un procedimento contenzioso, l'importo da pagare è pari a 75 EUR per un credito di valore non superiore a 350 EUR, a 100 EUR per un credito compreso fra 351 e 500 EUR, di 125 EUR per un credito compreso fra 501 e 750 EUR, ecc. (tariffe in vigore al 14.5.2019).

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

L'imposta deve essere pagata anticipatamente alla presentazione della domanda. Se l'imposta non è stata pagata, il giudice concede al richiedente la possibilità di adempiere entro il termine da lui fissato. Se l'imposta non è pagata entro quest'ultimo termine, il giudice rigetta la domanda.

Non è possibile passare da una domanda semplificata d'ingiunzione di pagamento a un procedimento contenzioso finché non si è provveduto a pagare la corrispondente imposta supplementare.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

L'imposta può essere pagata solo mediante bonifico bancario. Non si accettano le carte di credito. Beneficiario di tutti i pagamenti destinati agli organi giurisdizionali è il ministero delle Finanze.

Per un bonifico destinato a un ente statale o a una fondazione istituita dallo Stato, è opportuno indicare sull'ordine di pagamento il ministero delle Finanze quale beneficiario nonché il relativo conto corrente.

Ogni istituzione ha un proprio numero di riferimento, in base al quale il Tesoro pubblico versa l'importo ricevuto sul conto dell'istituzione corrispondente presso il Tesoro elettronico.

Maggiori informazioni sui conti relativi all'imposta e ai numeri di riferimento degli organi giurisdizionali sono reperibili sul [sito internet degli organi giurisdizionali](#).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

È opportuno fornire all'organo giurisdizionale le informazioni a conferma del pagamento dell'imposta, affinché possa verificarne il ricevimento. Tali informazioni comprendono: il nome della persona che ha pagato l'imposta, gli estremi della banca e del conto sul quale è stato effettuato il pagamento, l'importo pagato e la data del pagamento. L'organo giurisdizionale può verificare il ricevimento del pagamento elettronico, in modo che non sia necessario presentare la ricevuta di pagamento dell'imposta. Se necessario, l'organo giurisdizionale può tuttavia richiederla.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2020